

Norme in materia di consumo di alimenti nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 32, comma 1, della Costituzione e dell'articolo 4 dello Statuto, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana derivanti dal consumo di alimenti contenenti:

- a) organismi geneticamente modificati (OGM) o prodotti derivati da OGM;
- b) sostanze indesiderate.

2. Ai fini della presente legge per sostanze indesiderate si intendono quelle non consentite dalla normativa nazionale e comunitaria o da quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera c).

Art. 2
Campagne di educazione alimentare

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale organizza e realizza, all'interno dei propri programmi sull'educazione alimentare e nella divulgazione agricola, campagne di informazione ed educazione del cittadino dirette in maniera particolare agli operatori agricoli, scolastici e sanitari, sui possibili rischi derivanti dall'introduzione nell'alimentazione degli alimenti di cui all'articolo 1.

Art. 3

Indicazioni particolari per le mense prescolastiche, scolastiche e per gli ospedali e i luoghi di cura e di assistenza

1. Nelle more dell'adozione di protocolli e normative comunitarie utili alla valutazione dell'impatto sulla salute umana del consumo degli alimenti di cui all'articolo 1, nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza, gestiti in qualsiasi forma da soggetti pubblici o privati, devono essere somministrate le seguenti tipologie di prodotti:

- a) prodotti non derivati da OGM o che non contengano OGM o sostanze indesiderate;

b) carne bovina etichettata in conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) 17 luglio 2000, n. 1760/2000 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio", sottoposta al disciplinare di cui all'articolo 16 del medesimo regolamento;

c) carni diverse da quelle di cui alla lettera b) e prodotti ittici forniti secondo norme sanitarie di produzione definite dalla Giunta regionale, sentita la quinta commissione consiliare. Nelle more della definizione di tali norme sanitarie e della loro messa in atto possono continuare ad essere utilizzate le carni e i prodotti ittici acquistati secondo le previgenti procedure di acquisto;

d) prodotti dell'agricoltura biologica conformi alla legge regionale 6 aprile 1990, n. 24 "Norme relative all'agricoltura biologica e all'incentivazione della lotta fitopatologica" e al regolamento (CEE) 24 giugno 1991, n. 2092/91 "Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari" e successive modifiche ed integrazioni.

2. I prodotti utilizzati nei luoghi indicati al comma 1 devono essere muniti dell'apposita certificazione sui requisiti indicati alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1.

Art. 4
Controlli di qualità

1. Al fine di promuovere i controlli di qualità sui prodotti utilizzati dai soggetti gestori di cui all'articolo 3, comma 1 la Giunta regionale stipula convenzioni con gli organismi abilitati alla certificazione di qualità ai sensi della normativa vigente.

Art. 5
Informazioni agli utenti

1. Al fine di favorire la corretta e giusta informazione del cittadino, i soggetti gestori di cui all'articolo 3, comma 1, hanno l'obbligo di comunicare agli utenti, attraverso mezzi idonei ed adeguati, la provenienza degli alimenti somministrati.

Art. 6
Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12

1. L'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è abrogato.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 51.500,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, si fa fronte utilizzando lo stanziamento già autorizzato con il bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 sull'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 marzo 2002

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Campagne di educazione alimentare
- Art. 3 - Indicazioni particolari per le mense prescolastiche, scolastiche e per gli ospedali e i luoghi di cura e di assistenza
- Art. 4 - Controlli di qualità
- Art. 5 - Informazioni agli utenti
- Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
- Art. 7 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 1 marzo 2002, n. 6

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 2 agosto 2000, dove ha acquisito il n. 38 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Tosi Maurizio, Pettenò, Braghetto, Costantini, Marchese, Mainardi, Miotto, Rizzato, Trento, Welponer e Cerioni;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 5ª in data 18 agosto 2000;
- La 5ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 settembre 2001;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Maurizio Tosi, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 febbraio 2002, n. 1464.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il recente fenomeno di "mucca pazza" ha evidenziato la necessità di aumentare la sicurezza alimentare del prodotto esitato al consumo mediante il controllo dell'intero processo produttivo. Ha inoltre reso necessario produrre al consumatore tutte le informazioni relative al paese di nascita dell'animale, alle modalità di allevamento, all'alimentazione somministrata, alla rete di macellazione e distribuzione del prodotto.

A seguito del panico manifestatosi in questa circostanza parecchi Sindaci del Veneto, avvalendosi del principio di precauzione, hanno escluso dalle mense scolastiche l'utilizzo di carne bovina, provocandone la caduta del consumo.

In questa sventurata occasione, quindi, la possibilità di poter distinguere la provenienza delle carni e quindi della carne italiana, prodotta in un sistema di controllo sanitario di alto livello, avrebbe significativamente rallentato la crisi del comparto zootecnico italiano.

Infatti, già precedentemente, la messa in commercio di alimenti transgenici ha notevolmente aumentato la sfiducia del consumatore sulla sicurezza alimentare dei prodotti. Gli alimenti transgenici originano da produzioni di vegetali o di animali la cui struttura genetica è stata modificata al fine di sviluppare o bloccare o creare ex novo caratteristiche particolari che permettano una migliore commercializzazione dei prodotti alimentari.

La modificazione di organismi animali e vegetali tramite l'alterazione genetica è irreversibile e introduce nell'ambiente nuovi esseri che non esistono in natura e dei quali non si conosce il relativo impatto sull'equilibrio vegetare e animale.

È pertanto necessario che la Regione ponga in essere le azioni necessarie a riportare nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e assistenza, il consumo di prodotti alimentari di qualità controllata, inserendo sui capitolati di acquisto le maggiori garanzie igienico sanitarie, trattandosi, appunto, di fasce di consumi più deboli.

La presente legge, partendo dalla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo, promuove una serie di azio-

ni necessarie per prevenire possibili rischi alla salute umana, determinati dall'uso di prodotti geneticamente modificati e di carni prodotte con sostanze indesiderate.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1:

- Il testo dell'articolo 32 della Costituzione è il seguente:

"32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."

- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto è il seguente:

"Art. 4

A questi fini la Regione veneta esercita i propri poteri:

- per rendere effettivo l' esercizio del diritto allo studio, al lavoro e alla sicurezza sociale, e dei diritti della famiglia;
- per rendere effettiva la parità sociale della donna;
- per determinare l' assetto sociale ed economico del territorio, rispettandone le caratteristiche naturali e promuovendone la piena valorizzazione, con particolare riguardo alle aree depresse, alle zone e comunità montane, e per eliminare le cause dell' emigrazione;
- per predisporre e attuare piani per la difesa del suolo, la regolazione delle acque, la loro razionale distribuzione e la bonifica delle terre;
- per risanare e salvaguardare gli ambienti naturali e umani nel loro insieme, con una politica ecologica intesa a prevenire ed eliminare le cause di inquinamento dell' aria, delle acque e del suolo;
- per garantire la conservazione e il ripristino del patrimonio ambientale, storico e artistico del Veneto e di Venezia.
- per promuovere la piena occupazione dei lavoratori, nella tutela dell' esercizio dei loro diritti, e assicurarne la formazione e la riqualificazione professionale;
- per realizzare lo sviluppo dell' agricoltura, della pesca, dell' artigianato, delle attività industriali, commerciali e turistiche;
- per promuovere nei vari settori dell' economia il metodo della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione;
- per instaurare equi rapporti economici e sociali nelle campagne, favorendo l' azienda familiare, la proprietà coltivatrice diretta singola e associata, e la professionalità agricola;
- per garantire a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo all' abitazione, alla scuola, alla tutela della salute, ai trasporti, alle attrezzature sportive;
- per assicurare la funzione sociale della proprietà privata nello spirito degli articoli 42 e 43 della Costituzione;
- per svolgere una politica intesa a promuovere le attività culturali e al ricerca scientifica e tecnologica."

4. Struttura di riferimento

Direzione prevenzione